

Schema di D.Lgs in materia di documentazione antimafia: avvio dell'esame in Parlamento

11 Settembre 2014

E' all'attenzione delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato e della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, per i pareri al Governo, lo Schema di decreto legislativo concernente "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ([Atto n. 103](#), Relatori al Senato, il Sen. Salvatore Torrisi del Gruppo NCD e il Sen. Giuseppe Luigi Salvatore Cucca del Gruppo PD - Relatori alla Camera, da nominare).

Il provvedimento, adottato in esercizio della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L 136/2010, che autorizzava il Governo ad emanare norme integrative e correttive del D.Lgs 159/2011 entro il termine del 13 ottobre p.v., prevede tra le principali misure:

Verifiche e validità della documentazione antimafia

Intervenendo sugli artt. 85 e 86 del D.Lgs 159/2011, viene precisato che i controlli effettuati ai fini del rilascio dell'informazione antimafia si estendano ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti titolari di incarichi rilevanti nella compagine d'impresa e che, nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia sia utilizzabile e produca i suoi effetti anche nell'ambito di procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

Rilascio delle comunicazioni antimafia

Viene previsto, a modifica degli artt. 87 e 88 del D.Lgs 159/2011, che la comunicazione antimafia potrà essere acquisita direttamente dalle amministrazioni richiedenti mediante consultazione della Banca dati nazionale unica, limitando la competenza del Prefetto ai soli casi in cui emergano cause ostative a carico dei soggetti ovvero gli stessi risultino non censiti (art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, del D.Lgs 159/2011).

In tali casi, la comunicazione antimafia viene rilasciata dal Prefetto della provincia, ove le persone fisiche, associazioni o consorzi richiedenti risiedono o hanno la propria sede legale, entro trenta giorni. Decorso tale termine, è previsto che l'amministrazione proceda previa acquisizione dell'autocertificazione da parte dell'interessato. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni, di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011, sono corrisposti sotto condizione risolutiva, al cui esito l'amministrazione revoca le autorizzazioni e le concessioni o recede dai contratti, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Per quanto riguarda il versamento delle erogazioni, può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione della comunicazione antimafia liberatoria.

La comunicazione antimafia interdittiva viene comunicata dal Prefetto al soggetto richiedente entro cinque giorni dalla sua adozione.

Viene, altresì, specificato che, nell'ipotesi in cui sia accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto adotti un'informazione antimafia interdittiva, senza emettere la comunicazione antimafia richiesta.

Rilascio delle informazioni antimafia

Novellando gli artt. 90 e 92 del D.Lgs 159/2011, vengono, altresì, ridefinite le modalità per il rilascio dell'informazione antimafia, dettando un procedimento sostanzialmente analogo a quello delineato per la comunicazione antimafia.

In particolare, viene però prevista, nei casi in cui sussistano situazioni ostative o tentativi di infiltrazione mafiosa, la possibilità per il Prefetto di prorogare di ulteriori quarantacinque giorni il termine fissato a trenta giorni per effettuare le verifiche necessarie, qualora risultino di particolare complessità, nonché la possibilità per l'amministrazione appaltante, nei casi di urgenza, di procedere immediatamente sotto condizione risolutiva, alla stipula del contratto o al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, anche in assenza dell'informazione antimafia.

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Viene integrato l'art. 99 del D.Lgs 159/2011, con la previsione che con uno dei regolamenti ivi previsti possano essere disciplinate le modalità con cui la Banca dati nazionale unica, ai fini delle necessarie verifiche antimafia, acquisisca i dati relativi ai familiari conviventi dei soggetti sottoposti agli accertamenti, mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Viene disposto che, in caso di mancato funzionamento della Banca dati, a causa di eventi eccezionali, il relativo avviso sia comunicato sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno e delle Prefetture e che la comunicazione antimafia sia sostituita dall'autocertificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 159/2011, mentre l'informazione antimafia venga rilasciata dal Prefetto. Anche la notizia del ripristino del funzionamento della Banca dati viene data con le predette modalità.

Norme transitorie ed entrata in vigore

Viene dettata una disciplina transitoria, volta in particolare ad individuare le norme da applicarsi alle istanze di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento, stabilita al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A seguito del parere delle Commissioni parlamentari, da rendersi entro il 4 ottobre p.v., lo Schema di decreto legislativo tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.